



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 9.7.21

Egr.
Sindaci della Provincia di Lodi

Spett.li
Servizi Tecnici dei Comuni
della Provincia di Lodi

Allegati n. 1

Lodi, 20/01/2025

Oggetto: D.Lgs. 190 del 25/11/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (rif. presente nota Biogas - Biometano), in attuazione dell’art. 26, c. 4 e 5, l b) e d) della l. 05/08/2022 n. 118” .

Considerazioni/Suggerimenti in merito alla procedura abilitativa semplificata di competenza comunale

Con la presente si intende informare che in data 30/12/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 25/11/2024 n. 190, che va ad abrogare in particolare l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e parte del d.lgs. 25/2011 fornendo di fatto un testo unico in materia di regimi amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico si vuole fornire un quadro di massima di quelle che sono le competenze comunali, ovvero la procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di digestione anaerobica (impianti a biogas) per la produzione di energia elettrica o biometano da fonti rinnovabili, le modifiche agli stessi e le conversioni a biometano degli impianti esistenti.

Ai sensi dell’art. 8 si applica **esclusivamente** la PAS agli interventi riportati nell’allegato B elencati nel seguito, e per tali interventi la norma ha disposto che gli stessi **non sono da sottoporre alle valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006, ovvero verifiche di assoggettabilità a VIA e/o VIA e PAUR.

Attualmente il legislatore ha voluto incentivare il ricorso alla procedura semplificata comunale, obbligando gli Operatori di settore a ricorrere alle competenze dei Comuni; nelle more dell’adeguamento che Regione dovrà fornire al proprio quadro normativo, resta ancora possibile per l’operatore optare per la procedura provinciale (max 180 gg dalla vigenza del D.lgs. 190 del 25/11/2024).

Resta inteso, ai sensi dell’art. 15 c. 2, che alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, continuano ad applicarsi le previgenti norme, fatta salva la possibilità dell’operatore di chiedere l’applicazione del nuovo testo unico rinunciando al procedimento in itinere.

Regione Lombardia entro 180 giorni dovrà adeguare i dispositivi di competenza , attualmente in materia di biogas consistenti nella dgr 4803/2021 e il PREAC, e nelle more di questo periodo gli stessi sono da ritenersi validi per i soli aspetti che non risultano in contrasto con il d.lgs. 190/2024; si ritiene quindi che siano già immediatamente vigenti tutti gli aspetti della nuova normativa legati alle tempistiche e modalità di gestione dei procedimenti , alla casistica di progetti da assoggettarsi a PAS o AU provinciale e l’esclusione dalle valutazioni ambientali.

Stante quanto sopra, vista la sostanziale “accelerazione” data alla PAS dal nuovo testo unico, la Scrivente Unità Organizzativa ritiene utile fornire alle Amministrazioni Comunali i seguenti



suggerimenti derivanti dall'esperienza acquisita in materia, affinché i progetti e le relative autorizzazioni siano volte quanto più possibile alla tutela dell'ambiente e della popolazione:

- nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 d.lgs. 190/2024 si suggerisce comunque, di convocare la conferenza dei servizi ex l.241/1990 al fine di coinvolgere gli Enti eventualmente interessati e acquisirne parere così da garantire un'attenzione puntuale alle criticità intrinseche di impianti di questa natura.
- nella valutazione del progetto presentato dall'Operatore si auspica particolare attenzione ai seguenti temi:
 - ✓ aspetti viabilistici in termini di traffico indotto e di adeguatezza della viabilità esistente alle tipologie di mezzi coinvolti;
 - ✓ possibili impatti odorigeni legati allo stoccaggio prolungato di particolari matrici quali refluo avicolo, per cui si suggerisce l'eventuale stoccaggio in ambiente confinato con sistemi di trattamento aria, la **prescrizione di coperture fisse con telo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera e gli impatti odorigeni**;
 - ✓ disponibilità effettiva e distanza dall'impianto dei terreni in cui verrà destinato lo spandimento agronomico del digestato e distanza dei conferitori (allevamenti extraziedali e fornitori di sottoprodotti etc..) delle biomasse in ingresso nei digestori, affinché l'impianto si effettivamente compatibile a livello ambientale e sostenibile nel lungo periodo;
 - ✓ cumolo degli impatti, con particolare riferimento a traffico e odore, dell'impianto con altri impianti analoghi già esistenti nelle vicinanze;
 - ✓ riduzione degli impatti paesaggistici con la realizzazione di opere mitigative (essenze arboree ed arbustive con cura e manutenzione a carico del titolare dell'autorizzazione)

Il ricorso alla PAS resta comunque precluso all'operatore che non dispone della disponibilità dei terreni per l'installazione dell'impianto, se non è imprenditore agricolo nei tessuti rurali o nel caso di incompatibilità con gli strumenti urbanistici comunali ; per le opere connesse (connessione alla rete elettrica nazionale o alla rete di trasporto del metano di competenza di Snam rete gas spa) è possibile ricorrere alle procedure espropriative di cui al dpr 327/2001.

Si ricorda che l'attività di biogas o biometano rientra tra le attività connesse all'esercizio di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della DGR 4416/21 e del D.lgs n.99/04, pertanto si suggerisce di verificare il requisito prima dell'avvio del procedimento di una PAS in area agricola.

Le principali casistiche inerenti la materia biogas elettrico/biometano per cui la norma prevede il ricorso alla PAS sono sostanzialmente:

- *Allegato B sezione 1 interventi di nuova costruzione:*

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biogas non operanti in assetto cogenerativo inferiore a 300 Kwe;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 Smc/h;

cc) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione alla rete di trasmissione nazionale

necessarie all'immissione dell'energia prodotta, risultanti dalla soluzione di connessione proposta dal Gestore;

- **Allegato B sezione 2:**

a) modifiche, ivi incluso il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione degli impianti per la produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto superiore al 20% dell'area occupata dall'impianto esistente;

l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 Smc/h;

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:

1) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;

Da ultimo, si invita l'Amministrazione Comunale che dovesse prendere atto del progetto emettendo un provvedimento espresso, ai fini dei successivi controlli, alla predisposizione di un allegato tecnico descrittivo dell'impianto, dell'alimentazione autorizzata, dei punti emissivi presenti e delle principali prescrizioni emerse, unitamente ad una proposta di piano di monitoraggio ambientale come di seguito sinteticamente si riporta come allegato.

Si rimane a disposizione per approfondimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente

Ing. Michela Binda

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)*

Referente della Pratica:

ing. Francesca Dellaporta

Tel. 0371.442301

E-mail: francesca.dellaporta@provincia.lodi.it

Allegato - indicazioni sintetiche per l'allegato tecnico e il piano di monitoraggio dell'esercizio degli impianti

Segue un elenco indicativo, non esaustivo, degli argomenti trattabili nell'allegato tecnico e una proposta di piano di monitoraggio, da valutare caso per caso.

➤ **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Inquadramento territoriale e disponibilità aree
2. Ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica e verifica requisiti
3. Interventi in progetto comprensivo di opere di connessione alla rete, individuazione eventuali scarichi, opere di mitigazione ambientale/ mascheramento perimetrale
4. Quadro prescrittivo (individuazione punti emissivi, materia acustica, molestie olfattive ...)

➤ **PIANO DI MONITORAGGIO**

1. Registrazione dei materiali in ingresso all'impianto con cadenza mensile suddivise per tipologie autorizzate
2. Caratterizzazione del materiale in ingresso in termini di Azoto totale (kg/t) , Fosforo totale (Kg/t) e sostanza secca (Kg/T) (frequenza annuale per gli effluenti di allevamento e colture energetiche e annuale per tipologia di sottoprodotto eventualmente utilizzato), documentazione attestante le qualifiche di sottoprodotto ai sensi della normativa vigente (laddove impiegati sottoprodotti ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006).
3. Registrazione annuale della produzione di biogas mc/a, energia elettrica prodotta e autocombustata, ore di funzionamento del cogeneratore. Registrazione annuale della produzione di biometano mc/anno Smc/a e ore funzionamento upgrading;
4. Monitoraggio annuale delle acque sotterranee tramite rete piezometrica con valutazione indicativamente di pH, conduttività elettrica, ossidabilità, azoto ammoniacale (come NH₄), zinco, rame, fosforo totale (P)
5. Monitoraggio dei punti emissivi secondo le modalità e tempistiche di cui alle norme vigenti (indicativamente d.lgs. 152/2006 e dds 17322/2019 per le emissioni di cogeneratore, caldaie e per le caratteristiche della torcia di emergenza);
6. Monitoraggio acustico post operam e rimando, ai fini delle eventuali problematiche odorigene, alle procedure da attivarsi ai sensi della dgr 3018/2012, che assicura un equiparabile livello di tutela rispetto al Decreto Direttoriale del Mase del 28/06/2023.